**RELAZIONE TECNICA**

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea, se dalle norme necessarie all’adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

***ART. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)***

L’articolo contiene, al comma 1, la delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

Il comma 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari sui citati decreti.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dispone che, a esclusione degli articoli che già prevedono l’invarianza finanziaria delle relative disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive,esclusivamente nei limiti necessari per l’adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L’articolo 1prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall’articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea di cui alla presente legge, e alle entrate derivanti dalle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l’attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel presente disegno di legge di delegazione europea.

***ART. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea)***

L’articolo contiene una delega al Governo per l’adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, didisposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

***ART. 3 (Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione)***

L’articolo contiene i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, recante modifica al Regolamento sui disegni e modelli comunitari.

Le modifiche da introdurre nella normativa nazionale rispondono all’esigenza di modernizzare i sistemi dei disegni e modelli industriali e rendere la protezione degli stessi più interessante per i singoli creatori e autori come le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), nonché di garantire il buon funzionamento del mercato interno, ravvicinare le norme procedurali e facilitare l’acquisizione, l’amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell’Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese nell’Unione, in particolare delle PMI, tenendo debitamente conto degli interessi dei consumatori.

A tal fine, con il comma 2 il Governo è delegato a:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823 i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo;

c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c);

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/2823, l’adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di cinque unità di personale non dirigenziale, a tempoindeterminato, da inquadrare nell’area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area del comparto funzioni centrali–Triennio 2022-2024.

Per quanto attiene alla procedura di nullità dei disegni e modelli industriali, di cui alla lett. c), si precisa che trattasi di una procedura diversa da quella prevista dagli artt. 184 bis e segg. del CPI che disciplinano la nullità e la decadenza dei marchi d’impresa. Le nuove disposizioni, invece, intendono proporre nell’ordinamento italiano una procedura amministrativa relativa alla nullità dei disegni e modelli industriali che sono titoli di proprietà industriale diversi dal marchio d’impresa. Pertanto, la novità normativa è giustifica dal fatto che gli artt. 184 bis e seguenti del CPI riguardano la nullità e decadenza dei soli marchi d’impresa e non riguardano i disegni e modelli industriali.

Al riguardo è possibile stimare che l’attivazione della procedura amministrativa dinanzi all’UIBM pur potendo avere un effetto di spiazzamento o di sostituzione delle azioni giudiziali proposte dinanzi al giudice, quest’ultime risultano essere in realtà alquanto limitate. Non si stimano inoltre perdite di gettito dal momento che il contributo unificato standard o minimo per le cause di nullità e disegni è pari a € 43 mentre per la procedura amministrativa si prevede di stabilire un importo in termini di tasse di concessione governative/diritti di deposito pari a € 500.

Con riferimento infine all’attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d) che prevede di modificare ed integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di includere le impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c), si rappresenta che tale adeguamento del codice della proprietà industriale non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la Commissione dei ricorsi opera già attualmente con una composizione adeguata all’eventuale attività aggiuntiva ed i relativi compensi non sono correlati al numero di sedute annue ma ad una attività d’esame che si esplica nel corso dell’intero anno.

Va detto anche che la scelta di operare attraverso procedimenti amministrativi in alternativa a quelli giurisdizionali comporta sia per gli utenti che per l’amministrazione stessa degli evidenti risparmi di spesa legati alla celerità di svolgimento dei procedimenti stessi rispetto al processo giurisdizionale ed alla certezza in termini di applicazione del diritto nell’ambito dei rapporti economici ad essi correlati.

Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge 234/2012, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

L’attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, lettera **e)**, che riguarda il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy con l’assunzione di 5 unità di personale, in relazione alla quale il comma 5 individua l’occorrente copertura finanziaria.

In particolare, la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle imprese e del made in Italy in coerenza con le tabelle di costo standard adottate a livello di comparto, stimando in 52.501,35 euro, comprensivo di oneri riflessi a carico dell’amministrazione, il costo medio annuo lordo di un funzionario come di seguito rappresentato (tenuto conto che il costo lordo per 1 funzionario nel contratto nazionale 2019-2021 era di euro 49.811,53 e che, a seguito del rinnovo dei contratti per il triennio 2022-2024, il costo è aumentato del 5,40%).

Per i costi diretti derivati dall’autorizzazione d’incremento del personale, sono utilizzati i dati presenti sul PIAO 2024-2026 del Ministero delle imprese e del made in Italy, di seguito riportati:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tabellare +**IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021* | *IVC 2022-2024 per 12 mensilità* | *Altra voce retributiva fondamentale (1)* | *Tredicesima (tabellare + IVC)* | *Totale annuo pro-capite lordo dipendente* | *Pensione 24,2% (2)* | *Buonuscita 5,68%(2)* | *IRAP 8,5%(2)* | *Totale annuo pro-capite lordo stato* |
| *Funzionari* | *23.501,93* | *787,12* | *2.024,09* | *26.313,14* | *6.367,78* | *1.494,59* | *2.236,62* | *36.412,12* |

Alle somme sopra riportate sono aggiunte le indennità tabellari di amministrazione che, dalla rilevazione dell’ARAN, per i funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono pari a 377,39 euro lordi mensili, corrispondenti a 4.528,68 euro annui lordi pro capite, e gli altri costi accessori (ad esempio, buoni pasto, ecc.), che ammontano all’incirca a 5.704,05 euro, nonché i costi relativi alla tredicesima mensilità e altri oneri, per un costo annuo per ciascun funzionario, area 3, F1, pari a 52.501,35 euro.

Sulla base della richiesta di assunzione di 5 unità di personale, il costo totale complessivo è di 262.506,76 euro. Pertanto, lo stanziamento di 280.000 euro, a decorrere dal 2027, risulta essere prudenziale e coerente con quanto rappresentato.

Tale autorizzazione non incide sulla dotazione organica complessiva del Ministero delle imprese e del made in Italy, in quanto il personale dell’ente, a regime, è pari a 2.701 unità (cfr. PIAO 2024), mentre le unità presenti in servizio al 31.12.2023 erano 1.825, comprendenti anche il personale comandato.

A tali somme deve essere considerato, per l’anno 2026, lo stanziamento una tantum pari a 300.000 euro, destinato alla copertura dei costi delle procedure selettive e concorsuali per l’assunzione del personale. Tale somma è stata quantificata sulla base dei dati relativi a precedenti misure concorsuali forniti da Formez. In particolare, per la procedura di reclutamento di un contingente complessivo di n. 225 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di Area Terza, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico mediante concorso pubblico per titoli ed esami, effettuato nel corso del 2023, l’amministrazione ha sostenuto un costo complessivo di 346.376,21 euro, a cui sono stati detratti i contributi dei candidati che hanno partecipato al concorso, per un ammontare di 57.920,10 euro. L’onere complessivo è stato, dunque, di 288.456,11 euro.

Si fa presente che la procedura concorsuale in esame interesserà anche l’assunzione di 8 unità di funzionari da reclutare in base all’articolo 13 della presente legge. Si tratterà, pertanto di un concorso unico per il reclutamento di un totale di 13 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di Area Terza, posizione economica F1. In considerazione del minore numero di personale da reclutare - rispetto al concorso svolto nel 2023 - la cifra di 300.000 euro risulta coerente e prudenziale per la copertura dei costi relativi all’espletamento delle procedure di reclutamento.

Le risorse stanziate ammontano, pertanto, a un massimo di 300.000 euro per il 2026 e a 280.000 euro, a decorrere dall’anno 2027, a regime.

Le somme stanziate sono previste a partire dal 2027, in virtù della previsione di promulgazione della legge nel corso del 2026 e dello svolgimento delle procedure concorsuali nello stesso anno.

La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», utilizzando parzialmente l’accantonamento riferito al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Alla luce dei fabbisogni rappresentati e dei parametri di costo sopra riportati, le risorse individuate risultano adeguate e coerenti rispetto al profilo professionale e alla consistenza numerica del personale da assumere, non eccedono i limiti di spesa previsti a legislazione vigente e garantiscono la piena sostenibilità finanziaria dell’intervento.

***Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)***

L’articolo contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

La richiamata direttiva ha l’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, migliorando il funzionamento del mercato interno e garantendo una maggiore circolarità all’interno dell’economia, nel più ampio contesto della transizione verde, in particolare incentivando la riparazione dei beni di consumo difettosi e il riutilizzo dei beni.

Per agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni di consumo, la direttiva in parola detta norme uniformi che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nell’ambito e al di fuori della garanzia legale di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Inoltre, per ridurre lo smaltimento prematuro di beni riparabili (con conseguenti riduzione dei rifiuti, minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni) e incoraggiare i consumatori a usare i beni più a lungo, la direttiva mira a rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili.

Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, gli Stati membri non mantengono o non adottano disposizioni divergenti dalla direttiva stessa qualificabile, pertanto, come direttiva di c.d. “armonizzazione massima”.

Alla luce dei criteri proposti, il Governo è delegato, posto il rinvio di rito alle disposizioni di cui alla legge n. 234/2012, a:

a) definire criteri e modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando ove opportuno le opzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva, tenendo conto dell’obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;

b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma *online* europea di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799 incaricato di svolgere i compiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità con il diritto dell’Unione e quello nazionale;

c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione, di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;

d) individuare l’organismo competente all’irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all’articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate fino a un massimo del 50% alle autorità incaricate dell’attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;

e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;

f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Sotto il profilo finanziario, l’attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate provvederanno all’adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riguardo all’attuazione delle disposizioni relative alla piattaforma online europea per la riparazione, previste dalla direttiva (UE) 2024/1799, si evidenzia che la piattaforma è sviluppata e resa disponibile dalla Commissione europea, la quale ne assicura la gestione tecnica e l’hosting a livello centrale. Ai fini dell’attuazione nazionale, gli Stati membri che utilizzeranno, come si ritiene in questo caso, la piattaforma europea (invece che realizzarne una ad hoc) sono tenuti unicamente a presidiare la sezione nazionale del portale europeo mediante attività di supervisione cui potrebbero essere destinate risorse umane già presenti all’interno dell’Amministrazione che sarà individuata.

Tali attività sono di natura organizzativa e amministrativa e non richiedono lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche da parte dello Stato, potendosi svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni competenti. Allo stato non si dispone di elementi informativi di dettaglio ulteriori relativamente alla piattaforma *online* europea di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799 citata, trattandosi di una iniziativa che è in corso di realizzazione dalla Commissione europea.

Quanto agli introiti derivanti dalle sanzioni introdotte in recepimento dell’articolo 15 della direttiva UE 2024/1799, di cui alla lettera d), si tratta di una fattispecie di nuova istituzione, ragion per cui la riassegnazione alla spesa non determinerebbe oneri a carico del bilancio dello Stato. Peraltro, sebbene allo stato non determinabili nell*’an* e nel *quantum*, potrebbero consentire di sostenere ulteriori attività connesse allo svolgimento della funzione di punto di contatto nazionale e supervisione della suddetta sezione nazionale (a titolo esemplificativo potrebbe trattarsi di eventuali attività informative verso i consumatori sull’esistenza delle opportunità offerte dall’utilizzo della piattaforma). A tal fine, è previsto che detti introiti, a mente del criterio di delega di cui alla lettera d), n. 2), siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino a un massimo del 50% alle autorità incaricate dell’attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva in parola.

La specificazione su quali siano le autorità incaricate dell’attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva e quale sia l’Amministrazione competente per la gestione delle riassegnazioni deve essere necessariamente rinviata alla fase di trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale, previa valutazione delle competenze delle diverse autorità a vario titolo coinvolte.

***ART. 5 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)***

Il Governo è delegato ad attuare, tramite uno o più decreti legislativi, le necessarie modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di recepimento dell’*abroganda* direttiva 2006/42/CE che stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine.

Tale modifica dovrà tenere conto, come previsto dai criteri di delega *a)* e *b)* delle altre normative di settore che hanno un impatto trasversale sulla sicurezza dei prodotti, quali il regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno e il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, la cui attuazione è stata prevista nella parte IV, titolo I del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e comporterà dei necessari adeguamenti alle attuali prescrizioni del Codice del Consumo.

Allo stesso modo, il criterio di delega c) prevede una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, dati alcuni obblighi di adeguamento per le imprese nazionali alle nuove prescrizioni europee. Tali obblighi non prevedono un aggravamento del ruolo delle Amministrazioni già coinvolte o delle procedure attualmente in essere e, pertanto, non impongono la previsione di risorse finanziarie dedicate.

Infatti, sotto il profilo finanziario, il comma 3 del presente articolo introduce la clausola di invarianza finanziaria, dato che i predetti criteri rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, le amministrazioni interessate, già individuate dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nel Ministero delle imprese e del made in Italy e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, potranno provvedere all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze e funzioni pregresse che non subiranno stravolgimenti significati al sistema attualmente vigente.

Infatti, le attività di sorveglianza del mercato vengono già svolte quotidianamente dai dicasteri sopra citati, in qualità di autorità di vigilanza del mercato, in attuazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, attuato con l’articolo 3 dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 e relativi allegati I e III che attribuiscono la normativa in questione alle competenze dei sopra citati dicasteri.

Il criterio di delega di cui alla lettera d) prevede inoltre di disciplinare in maniera maggiormente efficace ed effettiva la parte sanzionatoria dell’attuale decreto legislativo n. 17/2010 di recepimento della “direttiva Macchine”, garantendo la repressione degli illeciti attraverso sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni. Dal punto di vista finanziario si precisa la neutralità finanziaria di detto criterio di delega, tenuto conto che il criterio di delega e) stabilisce che le somme siano introitate in un capitolo apposito di bilancio per essere riutilizzate per la sorveglianza del mercato.

***ART. 6 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)***

Le disposizioni di cui al presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l’attuazione, l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/3005, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e applicabile a far data dal 2 luglio 2026.

A tal fine, i criteri e i principi di delega di cui al presente articolo, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Nello specifico, con il comma 2, si delega il Governo ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

Inoltre, si delega il Governo a designare la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) quale autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti.

All’attuazione di tale criterio, la CONSOB provvede con le risorse di cui dispone per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali nell’ambito del proprio bilancio autonomo.

Il comma 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 7 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009)***

L’articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure dell’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590.

Con riferimento alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), si rappresenta che la ridefinizione della normativa nazionale, specie in relazione agli adempimenti a carico degli operatori e delle PP.AA., è volta a consentire l’eliminazione di adempimenti non più attuabili in quanto riferiti a un quadro normativo superato.

Per quel che concerne il comma 2, lettera b), si rappresenta che le attività di monitoraggio dei livelli dell’ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, allo stato disciplinate dall’art. 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, resteranno impregiudicate per essere normate in fase di delega, e che la copertura dei relativi costi avverrà con corrispondente riduzione dell’attuale autorizzazione di spesa rilasciata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del citato articolo 13 (ad oggi sul capitolo 2045).

Quanto al comma 2, lettera c), si precisa che le attività ivi definite saranno attribuite alla luce di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590.

Quanto al comma 2, lettera d), si evidenzia che esso è volto ad assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.

Dall’attuazione delle disposizioni sopracitate non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno all’adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 2, lett. d), si evidenzia che dalla richiamata previsione sanzionatoria potrebbero derivare effetti positivi di gettito, allo stato eventuali e non quantificabili.

***ART. 8 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)***

Il comma 1 dell’articolo proposto, che prevede la delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244, non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica.

Con riguardo ai possibili oneri derivanti dall’attuazione dei criteri di delega indicati al comma 2 si precisa quanto segue. L’attuazione del criterio di cui alla lettera a) si rende necessaria in ragione dell’obbligo, previsto a livello unionale dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1244, di garantire anche a livello nazionale la gestione telematica e l’accessibilità pubblica dei dati ambientali in modo continuo, gratuito e senza che l’accesso sia subordinato alla registrazione.

Tale previsione impone l’adozione, a livello nazionale, di un sistema informativo dedicato, ovvero di un portale delle emissioni inquinanti simile a quello delineato a livello eurounitario dal regolamento, la cui implementazione e successiva manutenzione comportano la necessità di risorse specificamente destinate a tal fine. Il comma 4 quantifica la relativa spesa in euro 522.000 annui per il primo biennio di sviluppo del sistema (2026 e 2027) e in euro 100.000 annui per il suo successivo mantenimento a decorrere dal 2028.

La congruità dei suddetti oneri è stata valutata sulla base delle stime fornite da ISPRA, soggetto che, alla luce dei suoi compiti istituzionali, sarà incaricato di garantire lo sviluppo ed il mantenimento del sistema. Nel dettaglio, secondo quanto rappresentato dall’ISPRA, risultano necessarie 4 risorse umane da impiegare a tempo determinato, di cui 1 unità appartenente al III livello tecnologo (costo unitario annuo lordo Stato pari a 60.533,92 euro) e 3 unità appartenenti al VI livello collaboratori di amministrazione (costo unitario annuo lordo Stato pari a 53.792,09) per lo svolgimento dell’attività in esame per gli anni 2026 e 2027 (costo stimato 222 mila euro circa per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Risulta inoltre necessario prevedere risorse, per un importo non superiore a 300 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di garantire l’acquisto di software e hardware da utilizzare durante il primo biennio, con l’obiettivo di sviluppare e attivare un applicativo per la raccolta, il controllo, l’esportazione e la pubblicazione dei dati (che integri tra l’altro quelli della attuale dichiarazione Portale Emissioni, quelli che dovranno essere inseriti dalle autorità territoriali per allevamenti e acquacultura, la attuale dichiarazione LCP, i report annuali sugli autocontrolli delle AIA statali e locali, le dichiarazioni EMAS, i nuovi dati da inserire a cura delle autorità territoriali in attuazione delle IED).

Infine, risulta necessario prevedere risorse da destinareall’attività di manutenzione del sistema applicativo durante gli anni successivi*,* per un importo non superiore a 100 mila euro annui a decorrere dal 2028, al fine di mantenere e garantire il servizio efficiente, anche con aggiornamento di struttura e funzioni dell’applicativo necessari in ragione degli eventuali sviluppi normativi e delle interazioni con l’utenza.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro-attività | attività |  Ambiti di sviluppo |  Interazioni | 2026 | 2027 | 2028 |
| Acquisizione software/ hardware      | Applicativo raccolta dati:      | * Dichiarazione Portale Emissioni (ex PRTR)
* Inserimento dati impianti a cura Autorità Regionali (Allevamenti +Acquacoltura)
* Dichiarazione LCP
* Report annuali autocontrolli PMC AIA statali e locali
* Dichiarazione EMAS
* Inserimento dati IED a cura delle Autorità Regionali
* Funzioni a supporto del controllo di qualità dei dati inseriti
* Inserimento rapporti sulla qualità dei dati a cura delle Autorità competenti (come per PRTR)
* Funzioni di esportazione dati per reportistica nei formati richiesti dalla UE
 |      * Ricognizione sistemi attualmente esistenti al livello locale (Regionale)
* Interoperabilità dei sistemi informatici già operativi al livello locale
 | 300.000 €       | 300.000 €      |  |
| Parte di consultazione pubblica: | Proiezioni dati per consultazione da parte del pubblico |   |
| Sviluppi ulteriori: | Aggiornamento struttura e funzioni dell’applicativo in ragione degli eventuali sviluppi normativi e delle interazioni con l’utenza |   |
| Mantenimento del sistema | manutenzione ordinaria del sistema: | Mantenere e garantire servizio efficiente agli utenti coinvolti |  |  |  | 100.000 € |
| Acquisizione risorse umane | personale a sostegno svolgimento delle attività previste | 4 risorse all’anno |   | 222.000€ | 222.000€ |   |

Alla copertura degli oneri complessivamente stimati, si provvede ai sensi del medesimo comma 4:

a) quanto a 222.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

b) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’attuazione del criterio di cui alla lettera b) non determina alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché il criterio si limita ad attribuire delega al Governo per razionalizzare la raccolta di dati presso i gestori, coordinando raccolte di dati aventi i medesimi soggetti ovvero disaccoppiando (per evitare aggravi dei format da usare) raccolte di dati aventi differenti soggetti, riducendo gli oneri informativi nei loro confronti o semplificando le attività di raccolta. Dall’attuazione del criterio in questione deriverà pertanto una maggiore efficienza nello svolgimento delle funzioni a carico delle stesse autorità competenti per la raccolta dei dati. Per quanto riguarda la promozione dell’integrazione e della complementarità dei sistemi informativi, si tratta di attività non obbligatoria, come tale suscettibile di essere svolta compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico, il criterio direttivo si sostanzierà nella revisione dei modelli di comunicazione, in gran parte preesistenti, per spingere verso una loro integrazione e coordinamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri informativi che sono assunti a livello generale; si tratta, pertanto, di una azione cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica potrà dare corso con le risorse disponibili.

L’attuazione del criterio di cui alla lettera c) non determina alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché essa stabilisce che l’Italia si riserva di esercitare la facoltà prevista all’articolo 6, paragrafo 9 del regolamento attraverso le amministrazioni regionali, che (ove lo ritengano possibile, senza pregiudizio all’adempimento degli obblighi del regolamento) potranno sollevare i gestori da oneri informativi assumendosene la responsabilità. L’effettiva percorribilità di tale percorso sarà valutata da ciascuna regione alla luce delle norme regionali che disciplinano i processi autorizzativi di tali installazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’attuazione del criterio di cui alla lettera d) non determina alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché essa non introduce alcun ulteriore obbligo nei confronti dei gestori o delle autorità competenti, ma piuttosto permette loro di disporre di criteri chiari per poter svolgere efficacemente le attività richieste dall’articolo 9 del regolamento. Nello specifico si prevede la definizione di criteri uniformi per la verifica da parte delle autorità competenti dei dati raccolti presso i gestori, al fine di garantirne qualità e omogeneità. L’opportunità di tale criterio deriva dall’esperienza maturata nel corso dell’attuazione del precedente regolamento e-PRTR, e risulta necessaria per assicurare il rispetto dell’articolo 9 del nuovo regolamento. La predisposizione di tali criteri uniformi, a carattere amministrativo, sarà effettuata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, rientrando tra le proprie attribuzioni istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’attuazione del criterio di cui alla lettera e) non determina alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere la possibilità di introdurre a carico dei gestori specifici obblighi informativi, ove necessario qualora i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche interessate non garantiscano un livello adeguato di qualità dei dati e di consultabilità dei dati medesimi tramite l’interoperabilità delle banche dati. Tale previsione è volta ad assicurare l’adempimento da parte dell’Italia degli obblighi informativi verso la Commissione europea ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE). Si precisa che l’interoperabilità dei sistemi della p.a. non rientra tra gli obiettivi del regolamento UE in argomento e quindi non è oggetto di delega. Pertanto, tale criterio è volto ad assicurare il flusso informativo richiesto dal regolamento in argomento senza effetti vincolanti per il bilancio pubblico che deriverebbero dalla realizzazione della interoperabilità delle banche dati esistenti.

L’attuazione del criterio di cui alla lettera g) non determina alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché, trattandosi di un nuovo regolamento, tale disposizione non ha alcun effetto sulla destinazione dei proventi del sistema sanzionatorio preesistente. Le sanzioni che saranno introdotte, infatti, costituiranno un sistema nuovo, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dal regolamento. Tale criterio non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto le modifiche apportate non determineranno riduzioni del gettito allo stato previsto. Tali risorse aggiuntive e non preventivabili potranno garantire di intensificare le attività di validazione e controllo oltre ai livelli minimi, garantibili a risorse invariate dai soggetti che ad esse saranno deputate dal decreto delegato (prevedibilmente il sistema SNPA), ove tali attività mettano in luce situazioni di criticità, costituendo in tal modo un sistema correttivo automatico dell’allocazione delle risorse in caso di manifesta criticità.

L’attuazione dei criteri di cui alle lettere f) e h), riguardanti rispettivamente la definizione del nuovo quadro sanzionatorio e il necessario coordinamento normativo, non è suscettibile di determinare alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto le modifiche apportate non determineranno riduzioni del gettito allo stato previsto. Con specifico riferimento all’introduzione di strumenti deflattivi del contenzioso, prevista dalla lettera f), e all’abrogazione di disposizioni a legislazione vigente, prevista dalla lettera h), si evidenzia che in questa sede non appare possibile individuare puntualmente gli strumenti da introdurre, né le disposizioni da abrogare, che si definiranno con gli approfondimenti da svolgersi nel corso della stesura del decreto legislativo. In tale sede, ove si determinassero nuovi o maggiori oneri, si provvederà alla necessaria copertura.

Il comma 3, a carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 reca la clausola di neutralità e stabilisce che, ad eccezione di quanto specificato al comma 4, dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, tranne quanto indicato al comma 2, lettera a), è possibile attuare il regolamento attraverso un mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente.

***ART. 9 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE)* 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)**

L’articolo reca il conferimento di una delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’adeguamento della normativa nazionale delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, senza che derivino, sotto il profilo finanziario, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 1, lettera a), nel prevedere, conformemente all’articolo 63 del regolamento (UE) 2024/1157, l’introduzione di nuove sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento medesimo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato, che tuttavia sono quantificabili solo a consuntivo.

Il comma 1, lettera b), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le autorità competenti saranno individuate considerando l’assetto delle competenze delle pubbliche amministrazioni previsto a legislazione vigente. Per quanto riguarda le modalità di designazione dei membri e del personale ivi indicato, si tratta di disposizioni a carattere procedimentale, prive di effetti per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera c) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto di contenuto meramente ordinamentale.

***ART. 10 (Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)***

L’articolo contiene la delega, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il completo adeguamento dell’ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).

Lo scopo del regolamento è quello di garantire un elevato livello comune di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali e delle loro soluzioni integrate di elaborazione dati da remoto, al fine di creare un mercato unico dei prodotti ICT sicuro, considerato che tutti i prodotti con elementi digitali integrati in un sistema di informazione elettronico più ampio o connessi a un tale sistema possono fungere da vettore di attacco per soggetti malintenzionati e considerata, altresì, la dimensione transfrontaliera del problema.

La delega di cui al presente articolo dovrà essere esercitata nel rispetto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei seguenti criteri specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;

b) individuare l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;

c) individuare l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;

d) prevedere forme di coordinamento tra l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2847;

e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata ed all’eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:

1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;4) prevedendo che gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) garantire che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.

Quanto al criterio finalizzato alla definizione del sistema sanzionatorio di cui alla lettera f), esso, al punto 1), consente di derogare ai limiti previsti dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto del fatto che il regolamento CRA prevede la possibilità di applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a quindici milioni di euro.

Il punto 2) considera l’opportunità di coordinare il nuovo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del CRA con quello previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, coerentemente, quanto al procedimento applicabile, con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Il punto 3) prevede che la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento CRA avvenga apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso.

Con riferimento al comma 2, lettera f), punto 3), la previsione di un criterio di delega specifico che stabilisce la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, consente di prevedere misure di adeguamento della normativa nazionale più aderenti al regolamento CRA e agli obiettivi dello stesso, che promuove un’applicazione delle misure sanzionatorie in proporzione alla gravità della violazione, che tenga conto delle circostanze di ciascun singolo caso e in forma graduale, e che attraverso azioni e attività orientate, utili anche al fine di prevenire o ridurre il contenzioso, perseguano uno degli obiettivi principali del regolamento medesimo che è quello di innalzare il livello generale di cybersicurezza di tutti i prodotti con elementi digitali immessi sul mercato interno.

Infine, il punto 4) prevede che gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni, ferma restando la funzione dissuasiva della norma, da cui non si ritiene scaturisca un flusso regolare di somme di entrata, siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia. In merito, la disposizione non determina effetti finanziari in quanto le misure sanzionatorie previste sono di nuova istituzione e pertanto, non essendo presente un preesistente gettito, dalla riassegnazione degli eventuali versamenti in entrata non scaturisce alcuna alterazione dei saldi di bilancio.

Con riguardo al criterio di cui alla lettera g), lo stesso è finalizzato a garantire che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847, in aderenza con quanto specificamente previsto dal regolamento medesimo che, in particolare con riferimento all’autorità di vigilanza del mercato e controllo dei prodotti con elementi digitali nel mercato dell’Unione, nei considerando n. 23 e 107, nonché all’articolo 53, par. 8, stabilisce che gli Stati membri “*al fine di garantire un’efficace attuazione del presente regolamento*” “*garantiscono che le autorità di vigilanza del mercato designate dispongano di adeguate risorse finanziarie e tecniche, compresi, se del caso, strumenti per il trattamento automatizzato, nonché umane dotate delle competenze in materia di cibersicurezza necessarie per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento*”.

Quanto ai compiti che discenderanno dall’attuazione del presente articolo, questi sono stati esemplificati nel successivo elenco secondo la distinzione per categorie di seguito indicata:

* OPE: attività operative
	+ Valutazione della conformità tecnica
	+ Valutazione della conformità formale
	+ Attività ispettive
	+ Obblighi di segnalazione
* REL: rapporti con soggetti terzi
* ADM: processi amministrativi

| **ID** | **Compito (sintesi)** | **Rif. Reg (UE) 2024/2847** | **Categoria** |
| --- | --- | --- | --- |
| O\_OPN | Vigilanza sugli obblighi dei gestori di software open source | 52.3 | OPE |
| R\_NCCA | Collaborazione con NCCA (se pertinente) | 52.4 | REL |
| R\_CSIRT | Gestione delle segnalazioni (obbligatorie e volontarie) da parte dello CSIRT | 14 e 15 | OPE |
| R\_CSIRT | Collaborazione con CSIRT ed ENISA su obblighi segnalazione art. 14 | 52.4 | REL |
| R\_AUTV | Collaborazione con altre autorità di vigilanza | 52.6 | REL |
| R\_AUTP | Collaborazione con autorità privacy | 52.7 | REL |
| R\_MKT | Orientamento e consulenza agli operatori economici | 52.10 | REL |
| A\_CONS | Gestione reclami e segnalazioni dei consumatori | 52.11 | ADM |
| R\_STK | Cooperazione con stakeholder | 52.12 | REL |
| A\_RPT | Relazione annuale alla Commissione | 52.13 | ADM |
| R\_AGCM | Rapporti ad AGCM | 52.13 | REL |
| O\_AI | Vigilanza su prodotti CRA che sono anche prodotti AI ad alto rischio, come da AI Act | 52.14 | OPE |
| R\_AI | Collaborazione con autorità di vigilanza AI | 52.14 | REL |
| R\_ADCO | Partecipazione ad ADCO | 52.15 | REL |
| O\_MNT | Monitoraggio prodotti in merito ai criteri dell’art. 13, par. 8 (vulnerability mgmt da parte dei fabbricanti) | 52.16 | OPE |
| O\_EVAL | Valutazione di prodotto (cfr. poteri VIG 14) | 54.1 | OPE |
| R\_NIS | Informativa e cooperazione con CE e altri SM | 54.3 | REL |
| A\_PRO | Adozione provvedimenti sul mercato (richiamo di prodotti) – misure correttive o restrittive (cfr. 64.9) | 54.5 | ADM |
| R\_ACT | Comunicazione delle misure adottate a seguito di provvedimenti delle autorità di vigilanza di altri Stati membri | 54.7 | REL |
| O\_EVC | Valutazioni su input della Commissione (cfr. poteri VIG 14) | 56.1, 57.6 | OPE |
| A\_WARN | Ricezione segnalazioni della Commissione per rischi su fattori non tecnici | 56.2 | ADM |
| A\_PRE | Prescrizioni agli operatori economici a seguito di Valutazione di prodotto | 57.1 | ADM |
| R\_MOU | Stipula di accordi con altre autorità competenti | 59.1 | REL |
| O\_SWEEP | Indagini a tappeto (con acquisti fatti con identità di copertura), sotto il coordinamento della Commissione | 60.1 | OPE |
| A\_SAN | Applicazione (vs. inflizione, a cura di tribunali o altri organismi – 64.8) di sanzioni amministrative pecuniarie | 64.6 | ADM |
| R\_PEER | Valutazioni inter pares | 52.1 | REL |
| R\_STG | Cooperazione con l’ufficio unico di collegamento (VIG 10.3) per l’elaborazione della strategia nazionale di vigilanza | 52.1 | REL |
| A\_COST | Calcolo costi a carico degli operatori economici | 52.1 | ADM |

Si stima che le attività possano avere un peso percentuale rispettivamente del 60% OPE, 30% REL e 10% ADM.

La quantificazione delle nuove risorse, necessarie in fase di attuazione del regolamento, è stata stimata, in maniera progressiva, sulla base dei termini di entrata in vigore degli obblighi in esso previsti e, in particolare, tenendo presente che già dal 2026 sarà necessario predisporre processi e strumenti adeguati per una piena attuazione delle attività di vigilanza a partire dal 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, la stima complessiva dei costi collegati alle attività in questione, riportati in dettaglio nella tabella che segue, è pari a euro 2.100.000 per l’anno 2026, euro 5.775.000 per l’anno 2027, euro 8.925.000 per l’anno 2028 e euro 6.925.000 a decorrere dall’anno 2029.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementi per stima costi attività dell'autorità di vigilanza del mercato**  | **2026** | **2027** | **2028** | **a decorrere dal 2029**  |
| Incremento risorse per personale tecnico-amministrativo aggiuntivo | 900.000 € | 2.700.000 € | 5.850.000 € | 5.850.000 € |
| Missioni internazionali\* | 50.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| Dotazioni tecnologiche e formazione | 400.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € |  |
| Sviluppo piattaforme IT | 750.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |  |
| Manutenzione dotazioni tecnologiche e piattaforme IT | 0 € | 100.000 € | 200.000 € | 1.000.000 € |
| **Totale costi (€)** | **2.100.000 €** | **5.775.000 €** | **8.925.000 €** | **6.925.000 €** |
| **\*Stima dei costi di missione** |

Al riguardo, si specifica che ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021, la dotazione organica dell’Agenzia è progressivamente rideterminata, con d.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1, del richiamato decreto-legge.

Pertanto, come già avvenuto per le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2555, direttiva NIS), nonché per quella di cui all’articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), il presente incremento *ex lege* delle risorse stanziate dal citato articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, limitatamente alla quota parte destinata all’aumento della spesa di personale, consentirà l’avvio di un’ulteriore procedura di rideterminazione della dotazione organica, nella quale saranno determinate puntualmente le unità di personale aggiuntive nelle rispettive aree professionali, con relativa proiezione della spesa retributiva, sia di natura fondamentale che accessoria, in un arco almeno decennale.

I nuovi compiti in capo all’Agenzia, inoltre, determineranno l’esigenza di svolgere un maggior numero di missioni internazionali per la cooperazione con le altre autorità nazionali, la Commissione europea ed ENISA. Per tali attività si stima un costo di € 50.000 per l’anno 2026 ed € 75.000 dal 2027, prevedendo un numero aggiuntivo di circa 50 missioni aggiuntive annue, con un costo medio per missione di euro 1.500, comprensivo delle spese di viaggio e di soggiorno nonché degli importi della diaria, corrisposti ai sensi dell’articolo 112 del regolamento del personale (d.P.C.M. n. 224 del 2022), nelle medesime misure previste per il personale della Banca d’Italia.

Quanto alle autorità di notifica, l’articolo 36, paragrafo 2 del Regolamento, prevede che gli Stati membri possano affidare le attività di valutazione e controllo degli organismi di valutazione della conformità all’organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) 765/2008.

In virtù dell’esperienza acquisita in fase di attuazione del regolamento (UE) 2019/881 (CyberSecurity Act), dove è già attribuito ad Accredia la funzione di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, si potrà esercitare la facoltà riconosciuta dal citato articolo al fine di armonizzare e non duplicare i processi relativi all’implementazione del nuovo regolamento CRA.

Nella relazione tecnica del regolamento CRA, si stima che l’impatto sulle autorità nazionali, come le autorità nazionali di notifica, le autorità di accreditamento e le autorità di vigilanza del mercato, è rappresentato da costi aggiuntivi di adeguamento (ad es. formazione e risorse umane) e di attuazione per tenere conto dei nuovi requisiti. Si specifica, tuttavia, che le risorse spese dagli organismi di accreditamento sono comunque compensate e sostenute in larga misura dagli organismi di valutazione della conformità attraverso l'acquisto di servizi di accreditamento. Per questo motivo non è stato stimato alcun onere aggiuntivo per le attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. La determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati come sopra illustrato, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

***ART. 11 (Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti)***

L’articolo contiene la delega per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 che modifica il regolamento (UE) 2019/881, c.d. CSA - Cyber Security Act (per il completo adeguamento al quale è stato emanato il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123), relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di stabilire requisiti generali di qualità e tecnico-organizzativi certificabili per i “servizi di sicurezza gestiti”.

Il regolamento estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza anche a tali servizi, in considerazione del ruolo sempre più importante che essi svolgono nella prevenzione e attenuazione degli incidenti di cybersicurezza, al fine di creare un sistema europeo armonizzato di certificazione nel settore di riferimento, elevando nel complesso il livello di protezione dalle minacce di cybersicurezza per le imprese operanti nell’Unione europea.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale ai richiamati fini, i criteri specifici indicati nel presente articolo delegano il Governo a:

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti (lettera a);

- apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, nonché a ogni altra disposizione collegata, le modifiche e le integrazioni necessarie in relazione alle modalità di esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 (lettera b).

Con riferimento al criterio di cui alla lettera a), esso è finalizzato a consentire, nell’esercizio della delega, di modificare o integrare la normativa vigente per garantire la corretta ed integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/37.

Il criterio di cui alla lettera b), invece, consente di modificare il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, al fine di conformarlo alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881, come modificato dal regolamento (UE) 2025/37, con riguardo alle modalità di accreditamento, autorizzazione e delega.

Dal loro esercizio, dunque, non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, a tale proposito, al comma 3 del presente articolo, è stata prevista una clausola di invarianza finanziaria.

***ART. 12 (Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)***

L’articolo contiene la delega per il completo adeguamento dell’ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi. Tale richiamata delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di delegazione europea.

Il regolamento (UE) 2025/38, c.d. CSoA – Cyber SOlidarity Act stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, al fine di rafforzare la posizione competitiva del settore industriale e di quello dei servizi nell’Unione nell’ambito dell’economia digitale, per le microimprese, le PMI e le start-up, e di contribuire alla sovranità tecnologica dell’Unione e all’autonomia strategica aperta nel campo della cybersicurezza, anche potenziando l’innovazione del mercato unico digitale.

Ai richiamati fini, il regolamento CSoA istituisce:

• un «sistema europeo di allerta per la cybersicurezza», una rete paneuropea di infrastrutture costituita da poli informatici per sviluppare e potenziare capacità coordinate in materia di rilevamento e capacità comuni in materia di conoscenza situazionale;

• un «meccanismo per le emergenze di cybersicurezza» al fine di sostenere gli Stati membri nella preparazione e nella risposta agli incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala, nella mitigazione del loro impatto e nella ripresa dagli stessi, nonché al fine di sostenere gli altri utenti nella risposta a tali incidenti di cybersicurezza;

• la «riserva dell’UE per la cybersicurezza» che consiste nell’erogazione, da parte di fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala o incidenti di cybersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala o nell’avvio della ripresa da tali incidenti;

• un «meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cybersicurezza» finalizzato al riesame e alla valutazione di incidenti di cibersicurezza significativi o incidenti di cibersicurezza su vasta scala.

Il regolamento CSoA è entrato in vigore ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal 4 febbraio 2025.

Per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento, la delega di cui al presente articolo contiene specifici criteri volti a:

- apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti (lettera a);

- prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/38 (lettera b);

- prevedere la designazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/38 (lettera c);

- prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38 (lettera d).

- prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cybersicurezza, di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/38 (lettera e).

Con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera c), che prevede la designazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale, si rappresenta che tale soggetto, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CSoA, “*ha la capacità di fungere da punto di riferimento e da porta di accesso ad altre organizzazioni pubbliche e private a livello nazionale per la raccolta e l'analisi di informazioni sulle minacce e sugli incidenti informatici e per contribuire a un polo informatico transfrontaliero*” (art. 4, par. 2, lett. a) ed è “*in grado di rilevare, aggregare e analizzare dati e informazioni relativi alle minacce e agli incidenti informatici, come le analisi sulle minacce informatiche, utilizzando in particolare tecnologie all'avanguardia, al fine di prevenire gli incidenti*” (art. 4, par. 2, lett. b).

Dall’esercizio della delega, sulla base dei criteri indicati, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché l’Agenzia, nell’ambito delle sue funzioni di Autorità nazionale per la cybersicurezza ad essa assegnate dall’articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, già esercita, con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, compiti di coordinamento e raccordo in contesti emergenziali ed in situazioni di allerta. Per tali considerazioni, al comma 3, si è prevista la clausola di neutralità finanziaria delle disposizioni del presente articolo.

***ART. 13 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)***

L’articolo contiene la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure volto a rafforzare l’ecosistema europeo per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Tale adeguamento implica, per alcune amministrazioni, l’assunzione di nuovi compiti connessi alla piena attuazione del regolamento europeo.

L’attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, lettera f), che riguarda il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Con riferimento al comma 2, lettera a), la norma mira a coinvolgere tutti gli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) dislocati a livello nazionale, istituiti dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e individuati dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 quali soggetti pubblici di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

La norma in esame si occupa solo di definire una procedura accelerata per la valutazione dei progetti netzero, nell’ambito delle funzioni già assegnate ai SUAP. Pertanto, trattandosi di mera semplificazione procedurale, essi vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, lettera b), prevede la collaborazione e il supporto di ENEA per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. L’attività di qualificazione in questione già rientra nell’ambito delle competenze di cui l’ente in questione è titolare a legislazione vigente. Pertanto, esso vi provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare già disponibili.

Con riferimento al comma 2, lettera c), la previsione di misure di coordinamento tra il MIMIT e il MASE non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo detta attività ascriversi già ai rapporti istituzionali di collaborazione e coordinamento dei due enti.

Il comma 2, lettera d) individua il CITE quale organo deputato a riconoscere lo status prioritario di progetto strategico. Si rileva come detto organismo già svolge, ai sensi dell’art. 57-bis del d.lgs. 152/2006 attività volte ad assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Pertanto, l’attività conferita dalla presente norma già rientra nella sfera di competenze attribuite a legislazione vigente, non comportando ciò un ulteriore onere a carico della finanza pubblica. In tal senso il CITE provvede a dette attività nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, lettera e) prevede l’attribuzione al progetto strategico della qualità di pubblico interesse nazionale nonché gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Tale qualifica è una conseguenza necessaria e diretta del riconoscimento di status di progetto strategico di cui alla precedente lettera d), pertanto non si prevedono oneri a carico della finanza pubblica.

Il regolamento (UE) 2024/1735 affida agli Stati membri, attraverso le autorità nazionali competenti, compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto all’implementazione delle politiche industriali nel settore delle tecnologie a zero emissioni. Tali funzioni, per quanto riguarda l’Italia, ricadono nell’ambito delle competenze istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale ha rappresentato, ai sensi del comma 2 lettera f), la necessità di integrare la propria dotazione organica con 8 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’area dei funzionari con i seguenti oneri:

* 450.000 euro annui a decorrere dal 2027, a regime per gli oneri relativi al personale assunto.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle imprese e del made in Italy in coerenza con le tabelle di costo standard adottate a livello di comparto, stimando in 52.501,35euro, comprensivo di oneri riflessi a carico dell’amministrazione, il costo medio annuo lordo di un funzionario come di seguito rappresentato (tenuto conto che il costo lordo per 1 funzionario nel contratto nazionale 2019-2021 era di euro 49.811,53 e che, a seguito del rinnovo dei contratti per il triennio 2022-2024, il costo è aumentato del 5,40%).

Per i costi diretti derivati dall’autorizzazione d’incremento del personale, sono utilizzati i dati presenti sul PIAO 2024-2026 del Ministero delle imprese e del made in Italy, di seguito riportati:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabellare +IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale (1) | Tredicesima (tabellare + IVC) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione 24,2% (2) | Buonuscita 5,68%(2) | IRAP 8,5%(2) | Totale annuo pro-capite lordo stato |
| Funzionari | 23.501,93 | 787,12 | 2.024,09 | 26.313,14 | 6.367,78 | 1.494,59 | 2.236,62 | 36.412,12 |

Alle somme sopra riportate sono aggiunte le indennità tabellari di amministrazione che, dalla rilevazione dell’ARAN, per i funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono pari a 377,39 euro lordi mensili, corrispondenti a 4.528,68 euro annui lordi pro capite, nonché altri costi accessori (ad esempio, buoni pasto, ecc.) che ammontano all’incirca a 5.704,05 euro, oltre ai costi relativi alla tredicesima mensilità e ad altri oneri, per un costo annuo per ciascun funzionario, area 3, F1, pari a 52.501,35 euro.

Sulla base della richiesta di assunzione di 8 unità di personale, il costo totale complessivo è di 420.010,80 euro. Pertanto, lo stanziamento di 450.000 euro, per gli anni 2027 in poi, risulta essere prudenziale e coerente con quanto rappresentato.

Tale autorizzazione non incide sulla dotazione organica complessiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in quanto il personale dell’Ente, a regime, è pari a 2.701 unità (cfr. PIAO 2024), mentre le unità presenti in servizio al 31.12.2023 erano 1.825, comprendenti anche il personale comandato.

Per il reclutamento delle 8 unità di personale verrà adottata la medesima procedura già prevista per il reclutamento delle 5 unità di personale di cui all’articolo 3 della presente legge. Si rinvia, pertanto, alla relazione tecnica dell’articolo 3 per la valutazione delle spese concorsuali e i criteri seguiti per la loro quantificazione, il cui onere ammonta a circa 300.000 euro.

Le risorse stanziate ammontano, pertanto, a 450.000 euro a decorrere dall’anno 2027, importo a regime.

La determinazione degli oneri è stata effettuata a partire dall’anno 2027, in virtù della previsione di promulgazionedella legge nel corso del 2026 e dello svolgimento delle procedure concorsuali nel medesimo anno.

La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», utilizzando parzialmente l’accantonamento riferito al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Alla luce dei fabbisogni rappresentati e dei parametri di costo sopra riportati, le risorse individuate risultano adeguate e coerenti rispetto al profilo professionale e alla consistenza numerica del personale da assumere.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Completa il disegno di legge l’**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

1. direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);
2. direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
3. direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
4. direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
5. direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);
6. direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);
7. direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);
8. direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (Testo rilevante ai fini del SEE);
9. direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;
10. direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
11. direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE);
12. direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
13. direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale;
14. direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE);
15. direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Relativamente agli effetti finanziari derivanti dal recepimento degli atti dell’Unione europea elencati nel citato Allegato A, si evidenzia che l’articolo 1 del presente disegno di legge prevede, in via generale, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’esercizio delle deleghe stesse. Inoltre, qualora non sia possibile fare fronte alle maggiori spese con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei limiti occorrenti per l’adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge, 24 dicembre 2012, n. 234. In via del tutto subordinata, in caso di incapienza del menzionato fondo, il decreto legislativo adottato per il recepimento delle direttive inserite nell’Allegato A verrà emanato solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non essendo possibile, in considerazione della numerosità e dell’eterogeneità dei settori rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive inserite nell’Allegato, procedere alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle stesse.